



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 1417**

### RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. ROBERTO RIGHI

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTO l'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrato dall'art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

VISTA la delibera Consob n. 7050 del 12 maggio 1993, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Roberto Righi, nato a Roma (RM) il 29 maggio 1956;

VISTA la nota del 12 settembre 2018 (prot. Consob n. 348530 di pari data) con cui Sanpaolo Invest SIM S.p.A. ha segnalato alla Consob il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Roberto Righi nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

VISTE le note del 12 ottobre 2018 e del 25 ottobre 2018 (rispettivamente prot. Consob nn. 406678 e 428637 di pari data) con cui Sanpaolo Invest SIM S.p.A. ha trasmesso alla Consob ulteriore documentazione relativa all'operato del consulente;

VISTE le note del 24 settembre 2018 (prot. OCF n. 31706 di pari data), 12 novembre 2018 (prot. OCF n. 38519 di pari data) e 13 dicembre 2018 (prot. OCF n. 42774 del 14 dicembre 2018) con cui Consob – in conformità al Protocollo d'Intesa tra Consob e OCF ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – ha trasmesso a questo Organismo, fra l'altro, la documentazione relativa al Sig. Roberto Righi per lo svolgimento delle attività istruttorie;

VISTA la nota dell'8 febbraio 2019 (prot. OCF n. 5008 del 12 febbraio 2019) con cui anche Azimut Capital Management S.p.A. ha trasmesso all'Organismo informazioni relative all'operato del consulente;

VISTE le note del 26 luglio 2019 e dell'11 ottobre 2019 (prot. OCF nn. 53962 e 73975 di pari date) con cui Sanpaolo Invest SIM S.p.A. ha trasmesso all'Organismo ulteriori informazioni;

VISTI i riscontri alle richieste di informazioni dell'Ufficio Vigilanza Albo pervenuti, da parte dei soggetti coinvolti nelle vicende in esame, fra il 25 ottobre 2019 e il 19 novembre 2019 (prot. OCF n. 76918 del 25 ottobre 2019, n. 79347 del 6 novembre 2019, n. 79348 del 6 novembre 2019, n. 79868 dell'8 novembre 2019, n. 79869 dell'8 novembre 2019, n. 79870 dell'8 novembre 2019, n. 79871 dell'8 novembre 2019, n. 80461 del 12 novembre 2019, n. 81890 del 19 novembre 2019);

VISTA la nota del 2 dicembre 2019 (prot. OCF n. 84061/19), notificata in data 5 dicembre 2019, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Roberto Righi, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, tra l'altro, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018:

- art. 158, comma 1 (già art. 107, comma 1, del previgente Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), per avere acquisito, anche in via temporanea, la disponibilità di somme di pertinenza di clienti;
- art. 155 (già art. 104, del previgente Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), per aver svolto attività che eccedono i limiti dell'incarico conferito dall'intermediario;

RILEVATO che, con nota del 16 dicembre 2019 (prot. OCF nn. 88557 e 88842 del 20 dicembre 2019) è stata formulata, nell'interesse del Sig. Righi, istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le note del 3 gennaio 2019 (prot. OCF nn. 201 e 266 di pari data), con cui l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alla richiesta, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

ESAMINATE le memorie difensive del Sig. Roberto Righi, pervenute con nota del 16 gennaio 2020 (prot. OCF n. 4178 di pari data);

VISTO il verbale dell'audizione personale del Sig. Roberto Righi, svoltasi in data 29 gennaio 2019 in accoglimento della richiesta formulata dalla parte con la già citata nota del 16 gennaio 2020 e della successiva richiesta di differimento pervenuta in data 22 gennaio 2020 (prot. OCF n. 3546 di pari data);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 15 maggio 2020 – trasmessa in pari data anche alla parte (prot. OCF n. 23251 di pari data) ai sensi dell'art. 58, comma 1, del Regolamento Interno – con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i sopra richiamati addebiti contestati al Sig. Roberto Righi, formulando proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità delle relative sanzioni;

RILEVATO che a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Roberto Righi non si è avvalso della facoltà di presentare controdeduzioni scritte in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTE conclusivamente accertate, a carico del Sig. Roberto Righi, le sopracitate violazioni dell'art. 158, comma 1, e 155 del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007) l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, n. 4, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *a)*, n. 4, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme di pertinenza della clientela;
- per la violazione consistente nell'inosservanza dei limiti dell'incarico conferito di cui all'art. 155 del Regolamento Intermediari (già art. 104 del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007) non è prevista una specifica sanzione – posto che le condotte in esame sono state realizzate antecedentemente alla modifica dell'art. 180, comma 3, lett. *b)*, n. 1, del Regolamento Intermediari, intervenuta con l'entrata in vigore del suddetto Regolamento in data 20 febbraio 2018 – con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della sua gravità che nella fattispecie risulta significativa quantomeno in ragione del quadro di opacità venuto a determinarsi;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

- il numero di investitori coinvolti, l'elevato ammontare della somma di denaro di cui risulta l'avvenuta temporanea acquisizione, nonché il quadro di complessiva opacità che ha caratterizzato le condotte del consulente, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente nei confronti della clientela e dei potenziali investitori;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al Sig. Roberto Righi a titolo di dolo.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

### DELIBERA

che il Sig. Roberto Righi, nato a Roma (RM) il 29 maggio 1956, è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 9 luglio 2020

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti